

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**Manuale per la compilazione delle  
Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli  
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

# VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

## Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

---

### *Aggiornamenti (\*):*

**1° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

**2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999:** Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

**3° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

**4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002:** Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

**5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004:** Ristampa integrale.

**6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005:** Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

**7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008:** Ristampa integrale.

**8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009:** Ristampa integrale.

**9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011:** Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

**10° Aggiornamento del 24 luglio 2012:** Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273,52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

**11° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 44; **Sezione I:** da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; **Sezione II:** II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, **Sezione III:** da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Sezione II:** da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

**12° Aggiornamento del 30 settembre 2014:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 12, 35, 40, 42, 44, **Sezione II:** II.2.29, da II.4.1 a II.4.12, da II.4.15 a II.4.31, da II.7.8 a II.7.26, II.9.36, da II.12.11 a II.12.12, da II.12.20 a II.12.21, da II.12.30 a II.12.33, da II.12.37 a II.12.39, da II.12.41 a II.12.43, da II.12.49 a II.12.51, da II.12.71 a II.12.72, II.12.74, da V.3 a V.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 8 a 11, da 13 a 34, da 36 a 39, 41, 43, da 45 a 46, **Sezione II:** da II.4.13 a II.4.14, da II.4.32 a II.4.40, da II.7.27 a II.7.41, da II.12.34 a II.12.36, II.12.40, da II.12.44 a II.12.48, da II.12.52 a II.12.70, II.12.73, II.12.75.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:  
52253.02, 52253.04, 46575 da 08 a 14, 52263 da 02 a 06, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08.

**13° Aggiornamento del 20 gennaio 2015:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 6, da 11 a 12, 19, da 22 a 29, da 41 a 42 **Sezione I:** da I.1.4 a I.1.10 **Sezione II:** II.1.13, da II.2.14 a II.2.15, da II.2.22 a II.2.23, II.4.26, II.7.3, da II.7.27 a II.7.29, II.7.31, da II.7.33 a II.7.34, da II.7.37 a II.7.39, da II.8.3 a II.8.23, da II.8.32 a II.8.37, da II.8.43 a II.8.46, II.9.30, II.11.1.3, II.11.1.6, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.9.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** da 7 a 10, da 13 a 18, da 20 a 21, da 30 a 40, da 43 a 48 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.22 **Sezione II:** II.4.27, II.7.4, a II.8.24 a II.8.31, da II.8.38 a II.8.42, da II.11.1.4 a II.11.1.5, II.11.2.4, da II.11.2.6 a II.11.2.7.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

46570.11, 46570.12, 46570.13, 46570.124, 46570.26, 46570.28, 52255, 52253 da 06 a 16, 52259, 46575 da 16 a 50, 52261, 52265, 52263 da 08 a 30, 52267, 52269, 58081, 58265.01, 58265.03, 58265.05, 58265.07, 58265.09, 58265.10, 58265.11, 58265.13, 58735.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52120, 52326, 52330, 52334, 52340, 52342, 52360, 52361, 52363, 52365, 52367, 52369, 52380, 52382, 52384, 52386, 52372, 52376, 52396, 46422.

**14° Aggiornamento del 30 giugno 2015:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 1 a 2, da 4 a 7, da 14 a 15, da 18 a 20, 24, da 28 a 29, 31, da 37 a 48 **Sezione I:** I.1.10 **Sezione II:** II.2.5, II.2.18, da II.4.40 a II.4.42, II.5.3, da II.5.14 a II.5.15, II.6.3, II.7.23, da II.8.3 a II.8.5, II.8.40, II.9.22, II.9.29, II.9.38, II.10.3, II.11.1.3, da II.11.6 a II.11.9, II.11.2.3, II.11.2.5, da II.11.2.8 a II.11.2.14, II.12.4, da II.12.36 a II.12.37, da II.14.1 a II.14.6 **Sezione III:** III.1.6, da III.1.8 a III.1.11, da III.1.20 a III.1.21, da III.2.3 a III.2.8, da III.2.10 a III.2.13, da III.2.21 a III.2.22, da III.3.13 a III.3.14 **Sezione IV:** da IV.1 a IV.2.

È istituita la Sezione IV T denominata “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI – SEGNALAZIONE TRANSITORIA”, che contiene le medesime voci segnaletiche e le medesime istruzioni di compilazione presenti nella Sezione IV “PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI” in vigore prima del presente aggiornamento.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 3, da 8 a 13, da 16 a 17, da 21 a 23, da 25 a 27, 30, da 32 a 36 **Sezione I:** da I.1.11 a I.1.24 **Sezione II:** da II.5.3 a II.5.15, da II.7.24 a II.7.26, II.8.6, da II.8.41 a II.8.45, da II.11.2.6 a II.11.2.7, da II.12.38 a II.12.76.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.13, 52014.21, 52279, 52281, 52283, 46540.19, 46540.21, 46540.23, 46540.25, 52296.11, 52298.21, 52298.23, 46319.01, da 58560.10 a 58560.38, 52652, 52654, 52658, 52444.01, 52444.07, 52448.05, 52448.19, 52450.07, 52452.05, 52452.09, 52452.25, 52452.29, 52452.45, 52452.49, 52470.11, 52472.00, 52482.29, 52482.31, 52484.09, 52486.13, 52488.01, 52488.07, 52492.03, 52492.11, 52494.07, 52496.05, 52496.09, 52496.25, 52496.29, 52496.45, 52496.49, 52512.09, 52514.00, 47048.00, 47052.00.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.19, 46535, 46540.20, 46540.22, 46540.24, 46540.26, 46540.28, 46540.30, 52280, 52282, 52296.12, 52296.14, 52298.22, 52298.24, 52298.26, 52298.28, 46382, 46319.02, 46319.30, da 58560.02 a 58560.08, 52444.02, 52444.04, 52444.08, 52444.10, 52448.06, 52448.08, 52448.20, 52448.24, 52450.08, 52450.10, 52452.04, 52452.06, 52452.08, 52452.24, 52452.26, 52452.28, 52452.44, 52452.46, 52452.48, 52470.06, 52470.12, 52472.02, 52472.04, 52482.30, 52484.10, 52484.12, 52486.14, 52486.16, 52488.02, 52488.04, 52488.08, 52488.10, 52492.04, 52492.06, 52492.12, 52492.14, 52494.08, 52494.10, 52496.04, 52496.06, 52496.08, 52496.24, 52496.26, 52496.28, 52496.44, 52496.46, 52496.48, 52512.04, 52512.10, 52514.02, 52514.04, 47048.02, 47048.04, 4705202, 47052.04.

**15° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 24 a 25, da 28 a 30, da 40 a 41 **Sezione I:** da I.1.10 a I.1.11 **Sezione II:** II.1.3, da II.1.7 a II.1.9, II.6.3, II.7.8, II.7.27, da II.8.3 a II.8.14, II.8.16, II.8.18, II.8.20, II.8.22, da II.8.24 a II.8.26, da II.8.28 a II.8.29, da II.8.34 a II.8.35, II.10.3, II.12.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** 42 **Sezione II:** II.8.17, II.8.19, II.8.21, II.8.23, II.8.27, da II.8.30 a II.8.33, da II.8.36 a II.8.46, da II.12.6 a II.12.77.

È istituita la Sottosezione 15 denominata “OPERAZIONI DI MICROCREDITO” nell’ambito della Sezione II “ALTRE INFORMAZIONI” con le relative voci aventi i seguenti codici: 67726, 67728, 67748, 67730, 67732, 67740, 67744 (da pag. II.15.1 a II.15.12).

Con il presente aggiornamento sono state introdotte anche le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52391.48, 52507.

**16° Aggiornamento del 28 dicembre 2017:** Revisione integrale.

**17° Aggiornamento dell’11 dicembre 2018:** . pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. da 2 a 7, 35, 44, 46; **Sezione I:** I.1.14, I.2.2, **Sezione II:** pagg. da II.1.2 a II.1.3, da II.1.5 a II.1.9, da II.1.11 a II.1.13, da II.2.8 a II.2.9, da II.2.26 a II.2.27, da II.5.13 a II.5.14, II.6.2, da II.7.7 a II.7.23, II.7.32, da II.7.36 a II.7.37, da II.8.2 a II.8.8, da II.8.33 a II.8.40, II.8.61, II.8.63, da II.8.65 a II.8.67, da II.8.71 a II.8.73, da II.8.83 a II.8.84, da II.9.3 a II.9.9, da II.9.11 a II.9.15, II.11.2.8, II.11.2.14, II.12.42; **Sezione III:** pagg. da III.1.3 a III.1.5, da III.1.7 a III.1.12, III.1.14, da III.2.2 a III.2.8, da III.2.17 a III.2.18, III.2.20, da III.2.22 a III.2.25, da III.2.27 a III.2.28, da III.2.30 a III.2.32, III.2.39, da III.2.51 a III.2.52.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. da 8 a 34, da 36 a 43, 45, da 47 a 49; **Sezione II:** pagg. da II.2.10 a II.2.25, da II.2.28 a II.2.31, da II.8.9 a II.8.32, da II.8.41 a II.8.60, II.8.62, II.8.64, da II.8.68 a II.8.70, da II.8.74 a II.8.82, da II.8.85 a II.8.90, da II.9.16 a II.9.68; **Sezione III:** pagg. III.2.19, III.2.21, III.2.26, III.2.29, da III.2.33 a III.2.38, da III.2.40 a III.2.50.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52024.05, 52024.09, 52051.03, 52051.05, 52153, 52390.44, 46184.05, 46184.06, 46184.09, 46184.10, 46184.13, 46184.14, 46184.17, 46184.18, 46187, 52050.05, 52050.07, 52052.05, 52052.07, 52054.25, 52054.27, 58415.09, 58445.09, 52560, 52562, 52564, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52571, 52531, 52544.25, 52544.26, 52544.27, 52548.17, 52548.19, 52547, 52551, 52557, 52561, 52533.07, 52533.15, 52533.23, 52533.31, 52535.07, 52535.15, 52470.13, 52537.05, 52537.07, 52537.09, 52537.11, 52537.17, 52537.19, 52539.05, 52539.07, 52539.09, 52539.11, 52539.17, 52539.19, 47016, 47058, 47060.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 52024.06, 52024.08, 52051.04, 46184.04, 46184.08, 46184.12, 46184.16, 52050.08, 52052.08, 52054.24, 52533.08, 52533.16, 52533.28, 52533.36, 52535.08, 52535.16, 52470.02, 52470.11, 52537.04, 52537.08, 52537.16, 52537.20, 52539.04, 52539.08, 52539.16, 52539.20, 46997.

**18° Aggiornamento del 17 settembre 2019:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg. 2, 4, da 7 a 8, da 44 a 46; **Sezione I:** pagg. da I.1.3 a I.1.10, I.1.12, I.1.17, I.2.2, da I.2.4 a I.2.6, I.2.10; **Sezione II:** pagg. da II.9.69 a II.9.70, II.12.5, da II.12.10 a II.12.11, da II.12.14 a II.12.21, II.12.24, da II.12.27 a II.12.28, II.12.49, da II.12.51 a II.12.55, da II.12.57 a II.12.58, II.12.60, da II.12.63 a II.12.65, II.12.69, da II.12.71 a II.12.78, II.12.80; **Sezione III:** pagg. da III.1.4 a III.1.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: **Avvertenze Generali:** pagg. 3, da 5 a 6, da 9 a 43; **Sezione II:** pagg. II.12.12, II.12.25, II.12.29, II.12.50, II.12.56, II.12.59, da II.2.61 a II.12.62, da II.12.6 a II.12.68, II.12.70, II.12.79.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58625.20, 58625.22, 58625.24, 58625.26, 58630.10, 58630.12, 58635.23, 58635.25, 58640.10, 58640.12, 58370, 58372.

## INDICE

*Avvertenze generali*

1. Premessa .....	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari .....	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL .....	7
2.3 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti.....	8
2.4 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.....	8
3. Schemi delle segnalazioni.....	9
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica .....	10
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta” .....	10
6. Vita residua.....	11
6.1 Durata residua per data di scadenza del capitale (vita residua – rischio di liquidità).....	11
6.2 Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (vita residua – rischio di tasso d’interesse).....	17
7. Qualità del credito.....	24
7.1 Esposizioni creditizie deteriorate.....	24
7.2 Esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito (“impairment”).....	31
8. Factoring .....	32
9. Altre cessioni di crediti.....	34
10. Leasing finanziario .....	34
11. Credito al consumo .....	35
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	36
12.1 Carte di credito .....	37
12.2 Carte di debito .....	37
12.3 Money transfer .....	37
12.4 Conto di pagamento.....	37
12.5 Moneta elettronica.....	38
13. Rapporti con imprese del gruppo.....	38
14. Fondi di terzi in amministrazione.....	38
15. Operazioni in “Pool” .....	40
16. Attività proprie e cedute non cancellate .....	41
17. Codice operazione di cartolarizzazione e attività di servicing .....	41
18. Finalità del credito .....	42
19. Tipo approccio .....	43

ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari .....	44
ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL.....	46
ALLEGATO C - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno .....	47
ALLEGATO D - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione .....	48

**Sezione I**  
**DATI PATRIMONIALI**

Sottosezione 1 - Attivo .....	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo .....	I.2.1

**Sezione II**  
**ALTRE INFORMAZIONI**

Sottosezione 1 - Leasing .....	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni.....	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo .....	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni .....	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie .....	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo.....	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni .....	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi .....	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi .....	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi .....	II.10.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte prima – Rischio di liquidità .....	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse.....	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> .....	II.13.1
Sottosezione 14 – Operazioni di prestito su pegno.....	II.14.1
Sottosezione 15 – Operazioni di microcredito.....	II.15.1

*Sezione III*

**DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI**

Sottosezione 1 - Dati di conto economico .....	III.1.1
Sottosezione 2 - Altre informazioni.....	III.2.1

*Sezione IV*

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

*Sezione V*

**DATI DI FINE ESERCIZIO**

*AVVERTENZE GENERALI*

---

**AVVERTENZE GENERALI**



## 1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento (di seguito IP), degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) <sup>(1)</sup>, delle succursali insediate in Italia di IP o IMEL comunitari o dei punti di contatto designati da IP e IMEL comunitari stabiliti in Italia con reti di agenti e/o soggetti convenzionati.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Indipendentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi <sup>(2)</sup>.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali";

---

<sup>1</sup> Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre", 52470.11 "altri oneri di gestione: altri" e 52512.09 "altri proventi di gestione: altri".

- Sezione V “Dati di fine esercizio”.

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel vigente Provvedimento recante “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I e II <sup>(1)</sup>vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare, la Sezione IV va compilata applicando le regole contenute nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d’esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell’ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L’ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all’imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l’esistenza di voci della specie.

## 2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il 11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento:

- 58081 “Write-offs di attività finanziarie cartolarizzate– attività di servicing”;

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

---

- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”.

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Le informazioni di cui alla sottosezione II.11 “Vita residua” non vanno segnalate dagli intermediari che svolgono esclusivamente l’attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99.

Con riferimento alle Sezioni I e II <sup>(1)</sup>, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” <sup>(2)</sup> e II “Altre informazioni” <sup>(3)</sup>, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” <sup>(4)</sup>, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

<sup>2</sup> Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale, di quelle contenute nella sottosezione II.13 e delle voci 52427, 52441, 52443 e 52445 della Sezione II.8.

<sup>4</sup> Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore

AVVERTENZE GENERALI

---

(25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio <sup>(1)</sup> (5 aprile);

- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali” secondo quanto previsto dalla Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell'esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52121 (Rettifiche di valore complessive su finanziamenti per leasing);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 52191 (Altre cessioni di crediti - crediti impaired: rettifiche di valore complessive);
- 52193 (Altre cessioni di crediti - crediti impaired: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore complessive);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l'ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)
- 58735 (Versamento contante presso ATM)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);

“azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l'attributo in questione a seconda che l'importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all'azienda.

<sup>1</sup> I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);
- 52403 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza verso clientela);
- 52405 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza verso banche e società finanziarie);
- 52407 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa inadempienze probabili verso clientela);
- 52409 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa inadempienze probabili verso banche e società finanziarie);
- 52413 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso clientela);
- 52417 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52419 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso clientela);
- 52421 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52423 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso clientela);
- 52425 (Variazioni delle esposizioni creditizie lorde per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52447 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie verso clientela);
- 52449 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie verso banche e società finanziarie);
- 52451 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie impaired acquisite o originate verso clientela);
- 52453 (Dinamica delle rettifiche di valore complessive delle attività finanziarie impaired acquisite o originate verso banche e società finanziarie);
- 52455 (Dinamica degli accantonamenti complessivi su impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate verso clientela);
- 52457 (Dinamica degli accantonamenti complessivi su impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate verso banche e società finanziarie);
- 52461 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa verso clientela);

AVVERTENZE GENERALI

---

- 52463 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa verso banche e società finanziarie);
- 52465 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su inadempienze probabili per cassa verso clientela);
- 52467 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su inadempienze probabili per cassa verso banche e società finanziarie);
- 52469 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute deteriorate verso clientela);
- 52471 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52473 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso clientela);
- 52475 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52477 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso clientela);
- 52479 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa oggetto di concessioni non deteriorate verso banche e società finanziarie);
- 52481 (Recupero da incasso su attività finanziarie oggetto di write-off);
- 52483 (Recupero da incasso su attività finanziarie impaired acquisite o originate oggetto di write-off);
- 52485 (Write-offs di attività finanziarie rilevate direttamente a conto economico);
- 52487 (Write-offs di attività finanziarie impaired acquisite o originate rilevati direttamente a conto economico);
- 52489 (Attività finanziarie: distribuzione per fasce di scaduto);
- 52491 (Trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito delle attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate (valori lordi e nominali));
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52497 (Rettifiche di valore complessive su attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52395 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52397 (Rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);

AVVERTENZE GENERALI

---

- 52398 (Rischio di controparte: derivati di copertura);
- 52399 (Variazioni cumulate del fair value dovute al rischio di credito: attività finanziarie detenute per la negoziazione);
- 52402 (Variazioni cumulate del fair value dovute al rischio di controparte: derivati di copertura);
- 46182 (Attività finanziarie impaired acquisite o originate: rettifiche di valore complessive);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore);
- 52654 (Prestiti su pegno: ammontare delle rettifiche di valore effettuate).

Le voci della sezione II aventi periodicità trimestrale riferite al 31/3, 30/6, 30/9 vanno inviate entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento. La segnalazione relativa al 31/12 va inviata entro il 5 aprile dell'anno successivo. Le voci in questione sono le seguenti:

- 52427 (Write-off parziali complessivi su esposizioni creditizie lorde verso clientela);
- 52441 (Write-off parziali complessivi su esposizioni creditizie lorde verso banche e società finanziarie);
- 52443 (Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela);
- 52445 (Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso banche e società finanziarie);

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

## 2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari <sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I "Dati patrimoniali", III "Dati di conto economico", IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali" e V "Dati di fine esercizio" per "istituti di pagamento" e "IMEL" si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II "Altre informazioni", sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

<sup>2</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

AVVERTENZE GENERALI

---

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale <sup>(1)</sup>.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

### **2.3 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari che operano in Italia tramite succursali o reti di agenti**

Le succursali italiane e i punti di contatto degli istituti di pagamento e degli IMEL comunitari trasmettono alcune voci delle segnalazioni contenute nella Sezione II, sottosezione 12 “Altre informazioni – Servizi di pagamento e moneta elettronica” <sup>(2)</sup> con le medesime tempistiche e modalità degli IP e IMEL italiani (cfr. allegato B).

### **2.4 Segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno**

Le agenzie di prestito su pegno sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal trimestre di inizio della loro operatività.

Le agenzie di prestito su pegno trasmettono le segnalazioni contenute nella Sezione I con periodicità trimestrale, quelle della Sezione III con periodicità semestrale, quelle della Sezione IV secondo quanto previsto nella Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e quelle della Sezione V con periodicità annuale.

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, le agenzie di prestito su pegno inviano annualmente i dati di cui alla sottosezione 13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default” e semestralmente quelli della sottosezione 14 “Operazioni di prestito su pegno”.

L’allegato C presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni delle agenzie di prestito su pegno.

\*

\*

\*

---

<sup>1</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>2</sup> In particolare, tali intermediari segnalano l’informativa prevista per i servizi di pagamento e moneta elettronica ad eccezione delle seguenti voci: 52503, 52507, 52515, 46436, 46452, 46456, 52240, 58560 (per la sola informativa relativa alla sottovoce relativa alla “operazioni di money transfer in altri paesi in cui opera l’intermediario”), 58607, 58610, 58672, 58742, 47044, 58750, 58755, 58760, 58765, 58767, 58770, 58778 e 58780.

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, delle agenzie di prestito su pegno, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d'Italia <sup>(1)</sup> una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato D. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d'Italia – Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

### 3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

---

<sup>1</sup> La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all'Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull'intermediario.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sotto aggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio RES (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

#### **4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

#### **5. "RESIDENTI-NON RESIDENTI" E "EURO-VALUTA"**

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l'Euro dall'insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come "in valuta" le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all'U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

AVVERTENZE GENERALI

---

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

## 6. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L'indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

### 6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA')

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l'individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse” (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

#### 6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non

AVVERTENZE GENERALI

---

attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati <sup>(1)</sup>, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l’obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all’intermediario gli importi minimi dovuti.

Con riferimento alle operazioni di factoring “pro-solvendo”, gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell’IFRS 9, gli intermediari “*originator*” classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione “a vista e a revoca”:

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo “Qualità del credito” - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o tra le inadempienze probabili;

---

<sup>1</sup> Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

AVVERTENZE GENERALI

---

- convenzionalmente le quote di OICR aperti, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);
- i conti di pagamento.

Le posizioni deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (<sup>1</sup>).

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* (<sup>2</sup>) e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate tra le "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e nello scaglione "durata indeterminata".

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell'ultima "tranche" dell'emissione;
- i titoli "serie aperta" devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 5 anni".

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell'obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un'opzione di rimborso anticipato.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l'intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l'intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per  $20 [(200/1000) \times 100]$  nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

<sup>2</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli "Attività finanziarie designate al *fair value*", "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*" e "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione <sup>(1)</sup> vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare <sup>(2)</sup>) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

#### 6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate, diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate: forma oggetto di rilevazione l'ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” <sup>(3)</sup>.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l'anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” <sup>(4)</sup>.

#### 6.1.3 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).

<sup>2</sup> In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l'operazione.

<sup>3</sup> Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

<sup>4</sup> Ad esempio, i depositi non “a vista”.

AVVERTENZE GENERALI

---

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "currency interest rate swaps" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "delta equivalent value" <sup>(2)</sup>;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza <sup>(3)</sup> va segnalato il relativo fair value nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio bancario <sup>(4)</sup> vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "physical delivery") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

---

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si veda la Circolare n.288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

<sup>4</sup> Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

AVVERTENZE GENERALI

---

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

Nell'ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

#### 6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall’intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d’interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento parametrizzate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come “a tasso indicizzato”, prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d’interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale “da oltre 7 giorni a 1 mese”.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d’interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l’operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) <sup>(1)</sup>. Il medesimo

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per

AVVERTENZE GENERALI

criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l'intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale <sup>(1)</sup>. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" <sup>(2)</sup>. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso <sup>(3)</sup> e corte sul tasso variabile <sup>(4)</sup>.

tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

<sup>1</sup> La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

<sup>2</sup> Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

<sup>3</sup> Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

<sup>4</sup> Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato <sup>1</sup>), facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

### 6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”;

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un’opzione *floor* in base alla quale il tasso d’interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell’X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all’opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100\*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100\*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

AVVERTENZE GENERALI

- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili <sup>(1)</sup>;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti al portafoglio “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le esposizioni creditizie deteriorate valutate in bilancio al *fair value* <sup>(2)</sup> e quelle di evidente scarsa qualità creditizia allocate nelle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

---

<sup>1</sup> Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione l’intermediario A segnala:

a) 980 [1.000 – (1.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940 [3.000 – (3.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920 [4.000 – (4.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960 [2.000 – (2.000/10.000\*200)] nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

<sup>2</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie designate al *fair value*”, “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dell'IFRS 9, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l'intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d'interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell'operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) <sup>(1)</sup>.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo <sup>(2)</sup>.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 20 anni".

#### 6.2.2 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da

---

<sup>1</sup> D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della "controparte *swap*").

<sup>2</sup> Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con l'intermediario *originator*; b) con soggetti diversi dall'intermediario *originator*, sempreché quest'ultima riassume su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall'intermediario *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

AVVERTENZE GENERALI

---

ricevere(consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) <sup>(2)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del

---

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “*futures*” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

AVVERTENZE GENERALI

---

differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

### 6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 7. QUALITÀ DEL CREDITO

### 7.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Non-performing” come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 219, 224 e 225 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

#### **Sofferenze**

Il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

#### **Inadempienze probabili (“unlikely to pay”)**

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle

AVVERTENZE GENERALI

---

sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute deteriorate va ricondotta tra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l’intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS <sup>(1)</sup>; ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza <sup>(2)</sup>. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che l’intermediario D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, l’intermediario D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

<sup>2</sup> Ad esempio, trasformazione in concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 161 o in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda <sup>(1)</sup>. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico <sup>(2)</sup> del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività non deteriorate <sup>(3)</sup>. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

### **Esposizioni scadute deteriorate**

Esposizioni creditizie per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute.

Le esposizioni scadute deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS <sup>(4)</sup>

---

<sup>1</sup> Mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione.

<sup>2</sup> Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

<sup>3</sup> Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

<sup>4</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che l'intermediario C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "Forborne performing exposure" ai sensi degli ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, l'intermediario C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

**a) Singolo debitore**

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore <sup>(1)</sup>. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute <sup>(2)</sup>, modalità che seguono le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. <sup>(3)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato <sup>(4)</sup>.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
  - l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(5)</sup>;
  - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.
- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>2</sup> Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

<sup>3</sup> L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

<sup>4</sup> Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l’altra scaduta da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

<sup>5</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

AVVERTENZE GENERALI

---

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici" ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(2)</sup>, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni <sup>(3)</sup> ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci <sup>(4)</sup>.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere)

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".

<sup>3</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>4</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate tra quelle non deteriorate. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

**b) Singola transazione**

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto <sup>(1)</sup>).

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

\* \* \*

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle "esposizioni scadute non deteriorate" (ad esempio nella voce 52371 "Esposizioni creditizie lorde verso clientela") vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate <sup>(2)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring "pro-solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l'anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, va considerata "scaduta", al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

<sup>2</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

**Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance):** si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “non deteriorati” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

**Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate:** singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come non deteriorata <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Sempreché, come già sopra osservato, l’acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

**Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate:** rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

## 7.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l’ammontare del *write-off* <sup>(1)</sup> che eccede l’importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

## 8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell’IFRS 9 (c.d. *derecognition*);

---

<sup>1</sup> Per la definizione di *write-off* si rinvia al Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dell’IFRS 9;
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell’ambito di operazioni di factoring “pro-soluto” vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring “pro solvendo” vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al “monte crediti”).

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

**1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e dei write-off operati dall’intermediario <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;
- operazioni di “maturity factoring” ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per “factoring verso soggetti connessi”, ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo “gruppo di clienti connessi” come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”);

---

<sup>1</sup> Fa eccezione la voce 52152 “Operazioni di factoring: servizi di incasso” in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

<sup>2</sup> Nel caso di operazioni di acquisto di crediti “al di sotto del valore nominale” il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione (“pro solvendo” e “pro soluto”);
- operazioni di factoring nelle quali l’intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità “pro soluto” assistiti da strumenti di mitigazione del rischio <sup>(1)</sup>;
- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio <sup>(2)</sup>;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

## **2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);
- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

---

<sup>1</sup> Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

<sup>2</sup> Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

## 9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

## 10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I finanziamenti per leasing rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è in decorrenza <sup>(1)</sup>, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la

---

<sup>1</sup> L’inizio della decorrenza è quella a partire dalla quale il locatore mette l’attività sottostante a disposizione del locatario. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IFRS 16); la classificazione iniziale del leasing viene rideterminata solo nel caso di modifica dell’oggetto o del corrispettivo del leasing.

redazione del bilancio <sup>(1)</sup>. In particolare, sono previste specifiche voci per i finanziamenti per leasing relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);
- c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell’intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell’opzione di riscatto al termine del periodo di leasing, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell’importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le “commissioni” o tra gli “altri proventi”; in quest’ultima categoria sono ricompresi i pagamenti variabili dovuti per il leasing che non dipendono da un indice o da un tasso.

I proventi di carattere “non finanziario” nell’ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli “altri proventi”.

## 11. CREDITO AL CONSUMO

Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debentrici è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

---

<sup>1</sup> Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

## 12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo "patrimonio destinato/azienda" <sup>(2)</sup>, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l'operatività con "gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata" <sup>(3)</sup>, poiché essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I "Dati patrimoniali", nella sottovoce

---

<sup>1</sup> Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL "puri" e quelli "ibridi non finanziari" rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore "non applicabile".

<sup>3</sup> Servizi di pagamento "basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi" di cui all'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

AVVERTENZE GENERALI

---

46168.17 “Altre informazioni su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela, carte di credito a spendibilità limitata”; b) nelle Sezioni II “Altre informazioni” e III “Dati di conto economico” come “Altri finanziamenti”(ad esempio nella voce 52286 “Crediti per altri finanziamenti”) e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

### 12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest’ultima a pagare all’esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell’importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debitorie è convenzionalmente rappresentato dalle “famiglie consumatrici”.

Nelle voci riferite all’acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione mentre nelle voci riferite all’emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

### 12.2 CARTE DI DEBITO

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all’acquirer, ove non diversamente specificato, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l’operazione mentre nelle voci riferite all’emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

### 12.3 MONEY TRANSFER

Per Money Transfer (“Rimessa di denaro”), si intende il “servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione”.

### 12.4 CONTO DI PAGAMENTO

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento.

## 12.5 MONETA ELETTRONICA

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:

- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(2)</sup>.

## 13. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO

Nella sezione II, sottosezione 6 "Rapporti con imprese del gruppo" vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l'ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante.

## 14. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d'impiego (con o senza rischio a carico dell'azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

---

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi".

<sup>2</sup> In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a "operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi".

AVVERTENZE GENERALI

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell'intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 46168 "Altre informazioni su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione". Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52532 "Interessi attivi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela" secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52534.44 "Interessi passivi su passività valutate al costo ammortizzato – debiti verso clientela: altri debiti";

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. I fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività – altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 46168 "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52532 "Interessi attivi su attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione".

## 15. OPERAZIONI IN “POOL”

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnalatici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

### 1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prenditore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro-quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

### 2. *Crediti di firma*

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L'ente partecipante a un finanziamento “in pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

## 16. ATTIVITA' PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio”.

## 17. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI SERVICING

Con riferimento alle voci 58892 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate”, 58894 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie”, 58896 “Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio”, 58898 “Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” è prevista l’indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all’operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Nelle voci da 58208 a 58216 sono richieste informazioni sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione per le quali l’intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*, ripartite a seconda che il cedente (*originator*) sia una IFM o un soggetto diverso. In termini generali si precisa che, ai fini delle informazioni in argomento, con il termine *originator* si indica il soggetto – diverso da una società veicolo – che nelle operazioni di cartolarizzazione cede alla società veicolo le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione, prescindendo dalla circostanza che il soggetto cedente abbia o meno originato le attività finanziarie oggetto di cessione. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune casistiche e i corrispondenti criteri segnalatici da seguire:

- a) un soggetto (es. IFM) cede attività finanziarie a un veicolo di cartolarizzazione che emette a sua volta titoli ABS sottoscritti da un secondo veicolo di cartolarizzazione: le attività finanziarie oggetto della prima cartolarizzazione vanno segnalate come originate dal soggetto cedente (es. IFM), mentre i titoli ABS sottoscritti dal secondo veicolo vanno segnalati come originati dal primo veicolo che li ha emessi;
- b) cessione da parte di un veicolo di cartolarizzazione delle attività finanziarie precedentemente acquisite (ad es. da IFM) a favore di un nuovo veicolo di cartolarizzazione: benché quest’ultimo abbia acquisito le attività da un altro veicolo, il *servicer* segnala tali attività, convenzionalmente, come originate dal cedente originario (es. da IFM);

AVVERTENZE GENERALI

---

- c) cessione da parte di una banca di propri finanziamenti a un intermediario finanziario che, a sua volta, cede tali attività finanziarie, iscritte nel proprio attivo, a una società veicolo di cartolarizzazione: l'*originator* è l'intermediario finanziario che ha ceduto le attività finanziarie alla società veicolo.

Con riferimento alle medesime voci, le attività finanziarie vanno valorizzate facendo riferimento al valore nominale delle attività finanziarie al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e dei *write-off* (interventuti antecedentemente o successivamente alla cessione). Non vanno, tuttavia, dedotte dal valore delle attività le eventuali perdite rilevate dal soggetto *originator* nel mese in cui è intervenuta la cessione.

## 18. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende - ai sensi dell'art.121 del TUB - la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" - ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l'intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all'intermediario finanziatore oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

## **19. TIPO APPROCCIO**

Con riferimento alle voci 52371 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52413 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate verso clientela” e 52443 “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela” è richiesta la ripartizione per “Tipo approccio”.

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari <sup>(1)</sup>**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)								
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 giugno	25 luglio	25 settembre	25 ottobre	25 dicembre
31 marzo				Sezioni: I, II <sup>(2)</sup> ,	alcune voci della Sez. II <sup>(4)</sup>				
30 giugno						Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III, alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>		
30 settembre								Sezioni: I, II	alcune voci della Sez. II <sup>(4)</sup>
31 dicembre	Sezioni: I, II	Sezione II.13	Sezioni: III, V <sup>(3)</sup> , alcune voci della Sez. II <sup>(4)</sup>						

(\*) Le voci: 58081 “Write-offs di attività finanziarie cartolarizzate – attività di servicing”, 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di

<sup>1</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

<sup>2</sup> Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>3</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

<sup>4</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro l’11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
degli istituti di pagamento e degli IMEL <sup>(1)</sup>**

	TERMINE DI INVIO							
DATA DI RIFERIMENTO	25 gennaio	5 aprile	25 aprile	25 giugno	25 luglio	25 settembre	25 ottobre	25 dicembre
31 marzo			Sezioni: I e II <sup>(2)</sup>	Alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>				
30 giugno					Sezioni: I e II	Sezioni: III, alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>		
30 settembre							Sezioni: I e II	alcune voci della Sezione II <sup>(3)</sup>
31 dicembre	Sezioni: I e II	Sezioni: III, V <sup>(4)</sup> alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>						

<sup>1</sup> Per le tempistiche e le modalità di invio delle segnalazioni contenute nella Sezione IV, cfr. Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

<sup>2</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 2 "Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni".

<sup>4</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d'esercizio.

*Sezione:*

**I – DATI PATRIMONIALI**



*Sezione:* I - Dati patrimoniali

*Sottosezione:* 1 - Attivo

---

*Sottosezione:*

## **1 – ATTIVO**

— I. 1. 1 —

Voce: **52001**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE**

Questa voce corrisponde alla voce 20, sottovoce a), dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 2.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci 02 e 08 è richiesta la ripartizione per "Attività proprie/cedute non cancellate"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 08 e 22 è richiesta anche la classificazione per "Valuta" e "Stato" della controparte.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI O.I.C.R.
- 08** FINANZIAMENTI
- 22** DERIVATI

Voce: **52003**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE**

Questa voce corrisponde alla voce 20, sottovoce b), dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 2.4 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 10, 12 e 14 è richiesta anche la classificazione per "Valuta" e "Stato" della controparte.

### **02 TITOLI DI DEBITO**

#### **FINANZIAMENTI:**

**10**        **VERSO BANCHE**

**12**        **VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE**

**14**        **VERSO CLIENTELA**

Voce: **52005**

## **ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATE AL FAIR VALUE**

Questa voce corrisponde alla voce 20, sottovoce c), dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 2.6 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci 02 e 08 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate"; inoltre, limitatamente alla sottovoce 08 è richiesta anche la classificazione per "Valuta" e "Stato" della controparte.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** QUOTE DI O.I.C.R.
- 08** FINANZIAMENTI

Voce: **52007**

### **ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE CON IMPATTO SULLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA**

Questa voce corrisponde alla voce 30 dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 3.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci 02 e 08 è richiesta la ripartizione per "Qualità del credito" e per "Attività proprie/cedute non cancellate"; inoltre, limitatamente alla sottovoce 08 è richiesta anche la classificazione per "Valuta" e "Stato" della controparte.

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 08** FINANZIAMENTI

Voce: **52009**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO BANCHE**

La presente voce è riconducibile alle voce 40, sottovoce a), dello stato patrimoniale.

Con riferimento alle sottovoci 04, 08 e 16 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

**04** DEPOSITI E CONTI CORRENTI

**08** FINANZIAMENTI

**12** TITOLI DI DEBITO

**16** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52011**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO SOCIETÀ FINANZIARIE**

La presente voce è riconducibile alle voce 40, sottovoce b), dello stato patrimoniale.

Con riferimento alle sottovoci 08 e 16 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

**08** FINANZIAMENTI

**12** TITOLI DI DEBITO

**16** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52013**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO: CREDITI VERSO CLIENTELA**

La presente voce è riconducibile alle voce 40, sottovoce c), dello stato patrimoniale.

Con riferimento alle sottovoci 08 e 16 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

- 08** FINANZIAMENTI
- 12** TITOLI DI DEBITO
- 16** ALTRE ATTIVITÀ

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

---

Voce: **52016**

### **DERIVATI DI COPERTURA**

Questa voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale.

È richiesta la ripartizione "Valuta" e "Stato" della controparte.

Voce: **52020**

## **PARTECIPAZIONI**

Questa voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 7.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

È richiesta la ripartizione "Valuta" e "Stato" della controparte.

- 02**      IMPRESE CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA
- 04**      IMPRESE CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO
- 06**      IMPRESE SOTTOPOSTE AD INFLUENZA NOTEVOLE

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

---

Voce: **52034**

## **ALTRE ATTIVITÀ**

Questa voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale.

È richiesta la ripartizione "Valuta" e "Stato" della controparte.

*Sezione:* 1 - Dati patrimoniali

*Sottosezione:* 2 - Passivo

---

*Sottosezione:*

## **2 – PASSIVO**

— I. 2. 1 —

Voce: **52051**

### **PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AM- MORTIZZATO: DEBITI**

La presente voce corrisponde agli importi relativi alla voce 10, sottovoce a) del passivo dello stato patrimoniale e alla tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

È richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

- 03** FINANZIAMENTI
- 05** DEBITI PER LEASING
- 08** ALTRI DEBITI

Voce: **52058**

## **PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE**

Questa voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 2.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

Con riferimento alle sottovoci 05 e 10 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

**05** DEBITI

**08** TITOLI DI DEBITO

**10** DERIVATI

Voce: **52060**

## **PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE**

Questa voce corrisponde alla voce 30 del passivo dello stato patrimoniale ed è riconducibile alla tabella 3.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

Con riferimento alla sottovoce 10 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

**10** DEBITI

**08** TITOLI DI DEBITO

Sezione: 1 - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52062**

### **DERIVATI DI COPERTURA**

Questa voce corrisponde alla voce 40 del passivo dello stato patrimoniale.

È richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

Voce: **52070**

## **ALTRE PASSIVITÀ**

Questa voce corrisponde alla voce 80 del passivo dello stato patrimoniale.

Con riferimento alle sottovoci 04 e 10 è richiesta la ripartizione “Valuta” e “Stato” della controparte.

**02** DEBITI VERSO ESERCIZI E AGENTI CONVENZIONATI

**04** DEBITI VERSO FORNITORI

**10** ALTRE

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi non connessi con operazioni finanziarie.

*Sezione:*

## **II – ALTRE INFORMAZIONI**



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 – Dati integrativi

---

*Sottosezione:*

## **9 – DATI INTEGRATIVI**

— II. 9. 1 —

Voce: **58370**

### **PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:**

Nella presente voce vanno segnalati i possessi azionari che rivestono la natura di “partecipazioni” secondo le vigenti Disposizioni di Vigilanza.

I possessi azionari oggetto di segnalazione nella presente voce vanno valorizzati secondo le regole previste a fini prudenziali.

#### BANCHE:

- 10** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%
- 12** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

#### ENTI FINANZIARI:

- 16** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%
- 18** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%
- 20** ENTI STRUMENTALI

#### SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

- 24** IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 26** SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA
- 28** SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

#### IMPRESE NON FINANZIARIE:

##### PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:

- 32** QUOTATE
- 34** NON QUOTATE

##### ALTRE PARTECIPAZIONI:

- 36** QUOTATE
- 38** NON QUOTATE

Voce: **58372**

## **PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58370.

Formano oggetto di segnalazione le partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento, per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni di Vigilanza.

**02** ACQUISITE NELL' AMBITO DELL' ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO

**06** ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI

**10** IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:

**14** QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

**18** QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

*Sottosezione:*

## **12 – SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA**

Voce: **52511**

## **FINANZIAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO**

Ammontare complessivo dei finanziamenti relativi a servizi di pagamento. L'importo da segnalare è al lordo delle rettifiche di valore.

La voce comprende anche i crediti erogati a seguito di operazioni di anticipo contante e i crediti rivenienti dall'utilizzo di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

I finanziamenti vanno distinti, con riferimento alle sottovoci 02 e 04, per "tipologia di carta" (aziendale o personale), con riferimento alla sottovoce 06 per "tipo credito" e, con riferimento a tutte le voci, secondo l'attributo "qualità del credito".

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

### **02 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO (CHARGE)**

Ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso a saldo rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso rateale, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello a saldo. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso rateale, da segnalare nella successiva sottovoce relativa a carte di credito con rimborso rateale.

### **04 CARTE DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE**

Ammontare dei crediti rivenienti dall'utilizzo di carte di credito con rimborso rateale che prevedono contrattualmente solo tale modalità di regolamento nonché l'ammontare dei crediti con rimborso rateale rivenienti dall'utilizzo di carte di credito per le quali è previsto contrattualmente anche il rimborso a saldo, ma per le quali a fronte della possibilità contrattuale di effettuare il rimborso rateale o a saldo, il titolare abbia optato per quello rateale. Non vanno pertanto inclusi gli importi per i quali il titolare abbia optato per il rimborso a saldo, da segnalare nella precedente sottovoce relativa a carte di credito con rimborso a saldo.

### **06 ALTRI FINANZIAMENTI**

Nella presente voce vanno segnalati i finanziamenti riferiti a servizi di pagamento diversi da quelli da rilevare nelle precedenti voci.

Voce: **46436**

## **ESTRATTI CONTO DI CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Nella presente voce va segnalato il numero e l'importo degli estratti conto emessi nel periodo di riferimento relativi all'utilizzo delle carte di credito emesse dall'istituto di pagamento segnalante.

Vanno altresì inclusi gli estratti conto di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

REGOLATI MEDIANTE:

**02** ADDEBITO IN C/C BANCARIO

**03** ADDEBITO IN CONTO DI PAGAMENTO

**04** ADDEBITO TRAMITE RETE

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce gli estratti conto inviati tramite rete (es. Internet) e regolati dall'intestatario del rapporto sempre tramite rete.

**12** ALTRI STRUMENTI

Voce: **46440**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero ed importo delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati.

La presente voce riguarda l'attività svolta dagli enti in veste di "acquirer"<sup>(1)</sup> e pertanto va segnalata solo dagli enti che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata da enti che, pur avendo negoziato voucher di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso. Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "Stato emittente". Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

### **OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO**

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

#### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

**12** DALL'ENTE SEGNALANTE

#### **DA ALTRI ENTI:**

**14** EMITTENTI NAZIONALI

**15** EMITTENTI ESTERI

#### **ALTRE OPERAZIONI**

#### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

---

<sup>1</sup> Si considera *acquirer* l'intermediario che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di *acquiring*) è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché, di norma, del trasferimento di fondi a favore dell'esercente. Inoltre, l'intermediario *acquirer* aderisce a circuiti internazionali e applica apposite commissioni agli esercenti convenzionati per il servizio reso.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

**18** DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

**22** EMITTENTI NAZIONALI

**24** EMITTENTI ESTERI

Voce: **46442**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Vanno altresì inclusi gli utilizzi fraudolenti delle carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce i mancati pagamenti connessi con l'insolvenza o la morosità del titolare della carta di credito.

### **OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

**08** DALL'ENTE SEGNALANTE

DA ALTRI ENTI:

**10** EMITTENTI NAZIONALI

**12** EMITTENTI ESTERI

Voce: **46444**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI DELLE CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi, ricondotte, di norma, alla data di effettuazione della spesa da parte del titolare.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Vanno altresì inclusi gli utilizzi fraudolenti delle carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle date di riferimento del 31 dicembre e del 30 giugno. Il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun semestre.

Dovranno essere segnalati gli utilizzi fraudolenti, ripartiti per causale di frode.

Non formano oggetto di segnalazione nella presente voce i mancati pagamenti connessi con l'insolvenza o la morosità del titolare della carta di credito.

**04**      **PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI**

**06**      **SU RETE**

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite su rete (es. Internet).

**12**      **SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA**

Utilizzi fraudolenti su transazioni eseguite a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

**14**      **PER OPERAZIONI DI ANTICIPO DI CONTANTI**

Voce: **46448**

## **CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

La presente voce va segnalata dai soli IP e IMEL che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve essere segnalata dagli IP e dagli IMEL che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti.

Vanno incluse anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

### **02 CO-BRANDED**

Numero delle carte di credito emesse dall’ente segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

### **06 ALTRE**

Voce: **46452**

## **CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Le carte vanno distinte tra carte aziendali e carte personali.

**02** MONOFUNZIONALI

**06** MULTIFUNZIONALI

Numero delle carte utilizzabili su ATM e POS anche con funzioni di carte di debito, cioè determinando a fronte di ogni operazione di prelievo o pagamento, un addebito in conto eseguito, di norma, entro il giorno successivo all'operazione.

Voce: **46456**

## **POSIZIONI SULLE QUALI LE CARTE DI CREDITO INSISTONO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Le posizioni vanno riferite ai soggetti ai quali fa capo il regolamento delle diverse carte di credito emesse. In particolare, nel caso di carte supplementari associate ad una carta principale va segnalata un'unica posizione; medesima indicazione nel caso di più carte rilasciate ad esponenti di un'azienda il cui regolamento faccia capo all'azienda stessa.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a secondo che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

Voce: **46460**

## **POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero delle posizioni, riferite ai soggetti, sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato annualmente alla prevista data di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le posizioni vanno distinte a secondo che riferiscano a carte aziendali o carte personali.

CON REGOLAMENTO:

**02**            CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente o sul conto di pagamento.

**06**            CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari, ecc.

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

**10**            IN UN'UNICA SOLUZIONE

**14**            CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

**18**            FINO A 1.500 EURO

**22**            SUPERIORE A 1.500 EURO

**26**            SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **46464**

## **ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Vanno inclusi nella presente voce anche gli anticipi di contante ai possessori di carte di credito virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

È prevista la ripartizione per Stato presso cui è ubicata l'apparecchiatura (variabile "Stato di controparte").

DALL'ENTE SEGNALANTE A:

### **02 PORTATORI DI PROPRIA CARTA**

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a favore dei titolari di carte emesse dall'ente stesso.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

Anticipi di contante effettuati dall'ente segnalante a titolari di carte emesse da altre società sia italiane che estere.

### **04 DI EMITTENTI NAZIONALI**

### **08 DI EMITTENTI ESTERI**

DA ALTRI ENTI EMITTENTI A:

### **10 PORTATORI DI CARTE EMESSE DALL'ENTE SEGNALANTE**

Anticipi di contante a favore di possessori di carte di credito emesse dall'ente segnalante effettuati da altre società emittenti.

Per tale sottovoce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Voce: **46468**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni effettuate dai titolari delle carte di credito emesse dall'IP o dall'IMEL.

Vanno incluse anche le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali e la ripartizione per "Stato di controparte". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

### **04 PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI REALI**

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

### **06 SU RETE**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete (es. Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

### **10 SU ALTRI STRUMENTI A DISTANZA**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti a distanza attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete di cui alla precedente sottovoce. Per tale sottovoce è richiesta l'indicazione del canale (postale, telefonico, televisivo o altro).

Voce: **46550**

## **CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Va segnalato il numero delle carte di credito emesse dall'IP o dall'IMEL, alla data di riferimento della segnalazione, sia direttamente che tramite altri operatori, suddivise per provincia di residenza del titolare della carta.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Per tale voce è richiesta la distinzione tra carte aziendali e carte personali.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente alle previste date di invio delle informazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

### **ATTIVE:**

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

#### **01 SU RETE**

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" su rete (es. Internet).

#### **03 ALTRO**

Carte utilizzate almeno una volta nel "periodo di riferimento" ad esclusione di quelle segnalate nella sottovoce 46550.01.

#### **06 NON ATTIVE**

Carte che non sono state mai utilizzate nel "periodo di riferimento".

### **BLOCCATE:**

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

#### **12 BLOCCO DI SICUREZZA**

**14** BLOCCO PER INSOLVENZA

**16** BLOCCO TECNICO

Voce: **52242**

## **CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

### **CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:**

**02** NUMERO

**04** IMPORTO

### **CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:**

**06** NUMERO

**08** IMPORTO

Voce: **46555**

## **CARTE DI CREDITO: ESERCIZI CONVENZIONATI**

Per la definizione di carte di credito, cfr. Avvertenze Generali, par. 12.1.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46440.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

### **ATTIVI SENZA TERMINALE POS:**

Nelle sottovoci 16 e 18 vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o "app" diversi dal POS per l'inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

**16**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

**18**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:**

**20**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

**22**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **ATTIVI CON TERMINALE POS:**

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

**24**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet).

**26**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVEZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

**28**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

NON ATTIVI CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dall'ente segnalante.

**30**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

**32**            RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

**34**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **58620**

## **CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO**

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dall’istituto di pagamento dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Pertanto, nel caso, ad esempio, di IP o IMEL che aderiscono al circuito Pagobancomat, tale voce va segnalata dai soli IP o IMEL che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno altresì ricomprese le c.d. carte virtuali <sup>(1)</sup> nei casi in cui generino un nuovo rapporto contrattuale con il titolare <sup>(2)</sup>. Pertanto le carte in circolazione emesse su supporto fisico già oggetto di segnalazione e per le quali venga anche previsto un utilizzo in forma smaterializzata, oppure che sono oggetto di smaterializzazione, vanno segnalate una sola volta.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

### **SOLO CIRCUITO NAZIONALE:**

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

**02** UTILIZZABILI SOLO SU ATM

**04** UTILIZZABILI SU ATM E POS

### **CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:**

---

<sup>1</sup> Per carta “virtuale” si intende una carta di pagamento (credito/debito/moneta elettronica) smaterializzata e digitalizzata su supporti o devices quali ad esempio *smartphone* e *tablet*.

<sup>2</sup> Ai fini dell’identificazione di un nuovo rapporto rileva l’attribuzione di un numero univoco (ad es. il PAN) abbinato alla carta. Non formano oggetto di rilevazione i c.d. Token eventualmente abbinati alle carte di pagamento.

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

**06** UTILIZZABILI SOLO SU ATM

**08** UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)**

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Ai fini dell'individuazione degli IP o IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "settore di attività economica". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

SU ATM DELL'AZIENDA:

NUMERO:

- 01** PRELIEVI
- 03** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 05** PRELIEVI
- 07** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

NUMERO:

- 09** PRELIEVI
- 10** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 11** PRELIEVI
- 13** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

**12** NUMERO

**14** AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

**16** NUMERO

**18** AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore, nel contesto di una operazione di pagamento su POS, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi.

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 12, 14, 16 e 18.

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

**20** NUMERO

**22** AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

**24** NUMERO

**26** AMMONTARE

Voce: **58630**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di carte di debito, cfr. "Avvertenze Generali", par. 12.2.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dagli IP o dagli IMEL in veste di "acquirer" <sup>(1)</sup> e pertanto va segnalata dai soli IP o IMEL che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:**

È prevista la ripartizione per "categoria esercizi convenzionati".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:**

Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore, nel contesto di una operazione di pagamento su POS, a seguito di una

---

<sup>1</sup> Si considera "acquirer" l'istituto di pagamento che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi.

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58670**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO**

Per la definizione di carte di debito, cfr. “Avvertenze Generali”, par. 12.2.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l’ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

Vanno altresì incluse le operazioni per le quali si sono verificate delle frodi con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell’individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

### **OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

#### **PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

#### **PRESSO ALTRI ESERCENTI:**

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

### **OPERAZIONI POS GESTITE DALL’ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58672**

## **ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI**

Vanno rilevati nelle presente voce anche gli oneri per utilizzi fraudolenti con carte c.d. “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

### **CARTE DI CREDITO**

#### **RAMO ISSUING**

**02** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**04** ONERI ACCESSORI

#### **RAMO ACQUIRING**

**06** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**08** ONERI ACCESSORI

### **CARTE DI DEBITO**

#### **RAMO ISSUING**

**10** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**12** ONERI ACCESSORI

#### **RAMO ACQUIRING**

**14** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**16** ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

## **ALTRI ONERI**

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dall'istituto di pagamento segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

Vanno altresì rilevati gli oneri per gli utilizzi delle carte c.d. "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

### **CARTE DI CREDITO**

#### **RAMO ISSUING:**

**02**            **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

**04**            **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

#### **RAMO ACQUIRING:**

**06**            **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

**08**            **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

### **CARTE DI DEBITO**

#### **RAMO ISSUING:**

**10**            **PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

**12**            **ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

RAMO ACQUIRING:

**14** PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

**16** ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

### **RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO**

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Vanno inclusi anche i rimborsi assicurati a fronte di perdite da utilizzai fraudolenti di carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Voce: **58750**

## **COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI**

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

**02** CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

**04** CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci da 58550.34 a 58550.52.

**06** RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

## **COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO**

**02** PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

**06** PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

**08** PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

**10** PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58569 e 58575.

Voce: **58760**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO**

Ai fini dell'individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58620.

Vanno incluse anche le operazioni con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per "categoria esercizio convenzionato".

### **02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

### **04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA**

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall'istituto di pagamento segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto "*acquirer*" (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

### **06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l'istituto di pagamento, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04. La presente sottovoce si riferisce all'operatività con carte di debito svolta dagli IP e dagli IMEL segnalanti in veste di "*acquirer*" (cfr. voce 58630).

### **08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL'AZIENDA**

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all'emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell’individuazione degli IP e degli IMEL tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 46448.

Le sottovoci 08 e 10 vanno segnalate dai soli IP o IMEL che agiscono nella veste di “*acquirer*” di carte di credito proprie o emesse da altri soggetti.

### **02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

### **04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

### **08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA**

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

### **10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

Proventi da esercenti convenzionati con l’istituto di pagamento segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Voce: **58767**

### **COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO**

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

**02** PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

**04** ALTRO

Voce: **58778**

## **COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER**

**02** ATTIVE

**04** PASSIVE

Voce: **58780**

## **RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO DI PAGAMENTO**

### **06 COMMISSIONI**

Figurano nella presente sottovoce i proventi rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti della propria clientela.

### **08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE**

Figurano nella presente sottovoce i proventi che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58170**

## **MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere “liberi” cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

**12**           DISPOSITIVO DI ACCESSO

Per la definizione di “supporto fisico” cfr. voce 58633 sottovoce 12.

**14**           BORSELLINO ELETTRONICO

Per la definizione di “borsellino elettronico” cfr. voce 58633 sottovoce 14.

**16**           SU NETWORK

Per la definizione di “NETWORK” cfr. voce 58633 sottovoce 16.

**18**           ALTRO

Per la definizione di “altro” cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58633**

## **MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili esclusivamente per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi su conti correnti e/o di pagamento <sup>(1)</sup>.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelli bloccati o disabilitati. Tra gli strumenti in circolazione vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Limitatamente alle sottovoci 02 , 12 e 14 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

**02**           NOMINATIVI

**04**           ANONIMI

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

**12**           DISPOSITIVO DI ACCESSO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario non direttamente memorizzato sulla carta stessa.

**14**           BORSELLINO ELETTRONICO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall’ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

**16**           NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall’utente tramite codice di accesso senza l’impiego di una carta fisica (ad esempio “*virtual card*” o “*scratch card*”).

---

<sup>1</sup> Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

## **18**                    **ALTRO**

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 12, 14 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

Voce: **58635**

## **MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ISSUING)**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con "moneta elettronica" emessa dall'intermediario segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO:**

#### **PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:**

Operazioni effettuate sia in Italia che all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti a "distanza" attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del "numero creditori identificazione" dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

**02** NUMERO

**06** AMMONTARE

#### **SU RETE:**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

**10** NUMERO

**14** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO:**

#### **PRESSO ATM:**

**18** NUMERO

**22** AMMONTARE

#### **PRESSO POS – CASH BACK:**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore, nel contesto di una operazione di pagamento su POS, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi.

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02, 06, 10 e 14.

**23** NUMERO

**25** AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

**26** NUMERO

**30** AMMONTARE

Voce: **58640**

## **MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "Stato emittente" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Per "Stato di controparte" si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

### **OPERAZIONI DI PAGAMENTO:**

È prevista la ripartizione per "categoria esercizi convenzionati".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI DI PRELIEVO:**

#### **PRESSO ATM**

Operazioni di prelievo di contante effettuate presso ATM gestiti dall'intermediario segnalante con strumenti di moneta elettronica propri e/o emessa da altri soggetti.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

#### **PRESSO POS – CASH BACK**

Formano oggetto di rilevazione le operazioni in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore, nel contesto di una operazione di pagamento su POS, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica

---

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

Voce: **58642**

## **ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

### **PER UTILIZZO INTEGRALE**

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

**02** NUMERO

### **OPERAZIONI DI RIMBORSO**

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

**08** NUMERO

**10** IMPORTO

Voce: **58645**

### **MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

Numero degli strumenti e ammontare della moneta elettronica emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

Tra gli strumenti emessi nel periodo di riferimento vanno considerate anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

#### PRIMA EMISSIONE

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

#### SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58650**

## **MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

### **ESERCIZI TRADIZIONALI**

#### **01           ATTIVI SENZA TERMINALE POS**

Nella presente sottovoce vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o “app” diversi dal POS per l’inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

#### **03           NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS**

#### **04           ATTIVI CON TERMINALE POS**

#### **05           NON ATTIVI CON TERMINALE POS**

#### **06           ESERCIZI VIRTUALI**

Voce: **58675**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA**

Per la definizione di moneta elettronica cfr. Avvertenze generali, par. 12.5.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento della segnalazione.

Vanno altresì incluse le operazioni per le quali si sono verificate delle frodi con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

### **OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:**

#### **SU RETE**

**06** NUMERO

**10** AMMONTARE

#### **PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI**

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a "distanza" (es. via telefono o posta).

**14** NUMERO

**18** AMMONTARE

#### **SU ATM**

**20** NUMERO

**22** AMMONTARE

Voce: **58735**

## **VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

È prevista la distinzione per "Stato della controparte", "settore di attività economica" e "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

**04** NUMERO

**06** AMMONTARE

Voce: **58770**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA**

Vanno incluse anche le operazioni con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

### **02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo di riferimento della segnalazione dovute dai possessori di moneta elettronica emessa dall’ente segnalante.

### **04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

### **06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL’INTERMEDIARIO**

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall’intermediario segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

### **08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’INTERMEDIARIO**

È prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. merchant fee) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

*Sezione:*

### **III – DATI DI CONTO ECONOMICO E ALTRE INFORMAZIONI**



*Sezione:* III - Dati di conto economico e altre informazioni

*Sottosezione:* 1 - Dati di conto economico

---

*Sottosezione:*

## **1 – DATI DI CONTO ECONOMICO**

— III. 1. 1 —

Voce: **52562**

### **COMMISSIONI ATTIVE**

La voce corrisponde alla voce 40 del Conto Economico nonché alla tabella 2.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per “Stato” della controparte.

Voce: **52564**

### **COMMISSIONI PASSIVE**

La voce corrisponde alla voce 50 del Conto Economico nonché alla tabella 2.2 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

È richiesta la ripartizione per “Stato” della controparte.

La presente voce assume valore negativo.